



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - DIMIT

Emanato con Decreto Rettorale 30 gennaio 2025, n. 104

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...

Entrato in vigore il ...



DIPARTIMENTO DI MEDICINA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Via Guicciardini, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 393668

Email: segreteria.dimit@uninsubria.it

PEC: segreteria.dimit@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

1° Piano
Segreteria Amministrativa



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	4
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione.....	5
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	6
Art. 10 - Sezioni.....	8
Art. 11 - Giunta	8
Art. 12 - Funzioni della Giunta	9
Art. 13 - Elezione dei Componenti della Giunta	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	9



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Medicina e Innovazione Tecnologica (DiMIT) dell'Università degli Studi dell'Insubria (in seguito definito "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 466 del 3 maggio 2023, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in:
 - a. ASST dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo, Via Guicciardini, 9 – VareseSedi operative presso:
 - b. Padiglione Biffi, Via Ottorino Rossi n. 9 – Varese;
 - c. Polo di Ricerca Montegeneroso, Campus Bizzozero (edificio Ex Colonia Agricola) - Varese – Via Montegeneroso, 71 – Varese;
 - d. Edificio Bassani, Via J. H. Dunant n.5 – Varese.
2. Le riunioni degli organi collegiali avranno luogo nella sede amministrativa.

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento promuove la ricerca di base e applicata alle scienze mediche ponendo come suo elemento fondante la collaborazione tra le aree precliniche e cliniche nello sviluppo e nell'innovazione tecnologica.
2. In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
 - b. persegue gli obiettivi dello sviluppo e delle conoscenze della cultura scientifica, anche su un piano interdisciplinare, nonché della formazione di professionisti e di ricercatori in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche della società;
 - c. organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
 - d. dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - e. stimola le collaborazioni di ricerca interne ed esterne, anche favorendo aggregazioni in "Gruppi di Ricerca";
 - f. promuove la partecipazione dei propri docenti ai collegi di Dottorato afferenti alla Scuola di dottorato di Ateneo o presso corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso Istituzioni esterne. I docenti del dipartimento che fanno parte del collegio dei docenti del dottorato, possono organizzare ed effettuare corsi/seminari all'interno del dottorato;
 - g. persegue gli obiettivi di diffusione e valorizzazione delle conoscenze scientifiche coordinandosi con le strutture di Ateneo e con le organizzazioni e le imprese del territorio.
 - h. collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente;
 - i. contribuisce ai processi di assicurazione della qualità.



Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. I Settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nel decreto istitutivo e successive modifiche.
2. I Corsi di Studio di cui il Dipartimento è referente principale sono deliberati dagli organi di Ateneo con cadenza triennale per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.
3. Il Dipartimento è composto dal personale docente che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, anche a tempo determinato.
4. Possono operare nel Dipartimento studenti, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle sedi del Dipartimento. Il personale esterno all'Università ammesso a frequentare le strutture del Dipartimento deve essere coperto da assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Dipartimento
 - c. la Giunta di Dipartimento
2. Come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, il Dipartimento istituisce al suo interno, la Commissione di Dipartimento per l'Assicurazione Interna della Qualità della Ricerca (AIQuaR), costituita nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio di Qualità e dagli organi di governo dell'Ateneo.
3. Il Dipartimento può inoltre istituire Commissioni di lavoro - con funzioni e compiti istruttori, di programmazione, operativi o esecutivi - su specifica delega del Consiglio.

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e svolge le funzioni che lo stesso gli assegna.
2. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanei e al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni.
 - a. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore
 - b. Il Direttore può proporre al Rettore la revoca della nomina del Direttore Vicario.
 - c. In mancanza di designazione o in caso di impedimento o in assenza del Direttore e del Direttore Vicario, i compiti relativi sono svolti dal Decano del Dipartimento.
3. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti di azione senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
4. Al fine di istituire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Le Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
5. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, il Direttore:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. è responsabile della gestione del Dipartimento;



- c. promuove e coordina le attività del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
- d. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
- e. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- f. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento;
- g. vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dagli stessi.

In caso straordinario di necessità e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo.
 - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento (RAD) partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario. In particolari casi di comprovata necessità e urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
3. La convocazione delle elezioni del Direttore spetta al Decano del Dipartimento.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
5. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Direttore il Direttore Vicario.



6. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
7. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Direttore, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Direttore ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, la presa d'atto del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Direttore richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
 - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Direttore.
 - e. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
 - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
 - g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
8. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. È ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Direttore o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
9. Dell'adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva.
10. È fatto divieto ai componenti degli organi collegiali del Dipartimento e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio che video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale.
2. In particolare, nella sua composizione plenaria delibera:
 - a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza dei componenti;
 - b. i criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica, della valorizzazione delle conoscenze e del reclutamento del personale, con cadenza annuale;
 - c. approva ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, su proposta della Scuola di Medicina, la programmazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio di cui è referente principale, in particolare:
 - il numero massimo degli studenti ammissibili ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale;
 - l'attivazione e/o disattivazione dei corsi di studio;



- gli ordinamenti didattici;
 - l'offerta didattica programmata ed erogata;
 - i regolamenti didattici;
 - i manifesti degli studi;
- d. l'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca e ne cura altresì la gestione;
- e. contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
- f. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Dottorato di ricerca di cui sia referente amministrativo;
- g. l'approvazione di una proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo;
- h. richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:
- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
 - b. la copertura interna degli insegnamenti, specificando il docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di corsi integrati, del responsabile del corso;
 - c. l'indicazione degli affidamenti esterni e interni e per le richieste per gli insegnamenti vacanti;
 - d. l'affidamento dei compiti didattici a professori e ricercatori;
 - e. il conferimento di incarichi didattici a personale esterno (a professori e ricercatori di altro Ateneo e a docenti a contratto).
 - f. formulazione di richieste motivate al Consiglio di Amministrazione di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
 - g. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
 - h. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa ecc.;
 - i. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - j. delibera in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - k. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
4. Nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il consiglio;
 - b. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di professori di seconda fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il consiglio;
 - c. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia;
 - d. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento dei ricercatori tenure track;
5. Nella composizione limitata ai professori di prima fascia, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il consiglio;



- b. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia;
- c. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.

Art. 10 - Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di nuove Sezioni o la loro soppressione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. La richiesta di attivazione dovrà essere sottoscritta da almeno 10 professori e ricercatori che intendano aderire alla Sezione stessa.
3. Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla Governance di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni, la sezione non verrà attivata.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori, afferenti al Dipartimento, che ne fanno richiesta.
6. Il Coordinatore rimane in carica tre anni accademici e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore. Il mandato del Coordinatore è rinnovabile per una volta.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno del Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
8. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione.

Art. 11 - Giunta

1. La Giunta di Dipartimento, ove costituita, è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da un rappresentante dei professori ordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori, da un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo, da un rappresentante degli studenti, oltre che dal Responsabile Amministrativo, nella veste di segretario verbalizzante e con funzioni consultive. I coordinatori di Sezione ne fanno parte d'ufficio in aggiunta ai componenti ordinari.
2. Il mandato della Giunta coincide di regola con il mandato del Direttore.
3. La Giunta dura in carica 3 (tre) anni. Le dimissioni della metà dei membri della Giunta ne provocano la decadenza, e ne rendono necessaria la rielezione.
4. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
5. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indicandone preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.
6. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento. Le convocazioni della Giunta avvengono con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a convocare la Giunta entro



quindici giorni quando una richiesta in tale senso venga avanzata da almeno un terzo dei membri della Giunta.

Art. 12 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La Giunta ha il compito di istruire le pratiche concernenti il funzionamento del Dipartimento, e formulare le proposte relative per ciascuna di esse, da sottoporre all'approvazione di Consiglio di Dipartimento.
2. Alla Giunta possono essere affidate funzioni deliberative, con il voto unanime del Consiglio di Dipartimento. L'eventuale delega alla Giunta dell'esercizio di funzioni del Consiglio avviene nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Le deleghe permanenti sono conferite per la durata in carica della Giunta su proposta del Direttore, con il voto unanime dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio può in ogni momento avocare a sé la deliberazione sulle funzioni delegate alla Giunta, con la medesima maggioranza di cui al comma 1.

Art. 13 - Elezione dei Componenti della Giunta

1. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento per l'elezione dei docenti membri della Giunta.
2. Il Direttore, sentiti gli interessati, propone al Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori, una lista di 3 docenti in accordo con le disposizioni di cui al precedente art. 11. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori e ricercatori, è chiamato ad esprimere un voto di approvazione dell'elenco dei docenti indicati dal Direttore. La Giunta risulta designata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Se la lista proposta dal Direttore non raggiunge la maggioranza, il Direttore presenta una proposta alternativa nello stesso Consiglio o in un Consiglio successivo, reiterando la procedura fino all'approvazione della lista.
4. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei votanti e con voto segreto. In caso di parità si considera eletto il più anziano di servizio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.
5. Il rappresentante degli Studenti in Giunta è eletto tra i rappresentanti della categoria in Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

6. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
7. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.